

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

presentato nella VII legislatura (a. S. n. 626) e, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento, riproposto all'esame del Senato con

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL 20 GIUGNO 1979

Modalità di votazione dei cittadini residenti o dimoranti all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'attuale situazione legislativa consente ai cittadini italiani residenti all'estero di ottenere l'iscrizione o la reiscrizione nelle liste elettorali (articolo 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058), ma impone loro, se vogliono esercitare il diritto di voto, di recarsi personalmente in Italia, nel comune di iscrizione nei giorni della votazione.

L'unico... incentivo loro concesso è costituito dalla possibilità di ottenere un biglietto a riduzione per il tratto italiano del percorso ferroviario dal luogo di residenza all'estero al comune di votazione in Italia; come si vede, ben poca cosa, soprattutto per chi risiede in Paesi lontani dalle frontiere dello Stato italiano.

L'attuale situazione rende difficile, e per chi risiede in Paesi lontani pressochè impossibile, esercitare il diritto di voto. Ciò determina un duplice ordine di discriminazioni:

a) tra i cittadini residenti in Italia e cittadini residenti all'estero;

b) tra cittadini residenti all'estero in Paesi vicini alle frontiere e cittadini residenti all'estero in Paesi lontani.

Ne consegue una sostanziale violazione del primo comma dell'articolo 3 della Costituzione, secondo il quale « tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge ».

La medesima norma della Carta costituzionale nel suo secondo comma affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori (ed i cittadini residenti all'estero sono certamente tali) all'organizzazione politica del Paese.

Per rimuovere tali ostacoli è necessario formulare nuove norme di legge che consentano l'esercizio del diritto di voto senza costringere i residenti all'estero a recarsi in Italia per votare.

Del resto ciò non rappresenta, in assoluto, una novità legislativa perchè altri Stati conoscono già l'istituto del voto per corri-

spondenza o comunque non esercitato recandosi personalmente nel comune di residenza.

Tra i diversi sistemi adottati altrove si è preferito non adottare quello del voto per corrispondenza data la difficoltà di far pervenire a ciascun elettore al proprio domicilio la scheda appropriata per la votazione e tenuto conto dell'impossibilità, scegliendo tale sistema, di controllare che il voto sia espresso liberamente e segretamente.

Si è, invece, scelto un sistema di votazione attraverso le nostre rappresentanze diplomatiche e/o consolari all'estero che, da un lato, possono agevolare gli interessati nell'ottenere quanto necessario per votare (certificato elettorale e schede appropriate per ciascun elettore) e, dall'altro, sono in grado di controllare la libertà e segretezza del voto.

Si è ritenuto di praticare il medesimo trattamento riservato ai cittadini residenti all'estero anche a coloro che, pur non essendo residenti in un Paese straniero, possano dimorarvi al momento delle elezioni: si pensi ai lavoratori stagionali, ai dipendenti distaccati temporaneamente all'estero, agli studenti che seguono corsi fuori d'Italia, eccetera. Si tratta di un numero notevole di persone che hanno pure diritto ad esercitare il voto e che, di regola, dato il più breve periodo di tempo previsto per il loro soggiorno all'estero, difficilmente rientrano in Italia per votare, interrompendo tale soggiorno.

Infine, analogo trattamento è stato previsto per chi si trova in navigazione al momento delle elezioni. Il comandante della nave, che già la legge equipara al console in alcune delicate mansioni (celebrazione di matrimonio, eccetera), può certamente svolgere i

compiti che il presente disegno di legge intende affidare agli ambasciatori e/o ai consoli italiani.

I singoli articoli del disegno di legge non richiedono diffusi commenti: ci limiteremo, perciò, a brevi cenni.

L'articolo 1 prevede sia la necessità dei residenti e dimoranti all'estero di disporre del certificato elettorale per votare, sia i tipi di votazione ai quali il presente disegno di legge si applica.

L'articolo 2 chiarisce che, attraverso le rappresentanze diplomatiche e/o consolari italiane all'estero, i cittadini residenti e/o dimoranti all'estero possono ottenere il certificato elettorale.

L'articolo 3 riguarda l'obbligo dei comuni di inviare le schede per le votazioni alle rappresentanze diplomatiche e/o consolari che ne facciano richiesta.

L'articolo 4 riguarda le modalità di votazione avanti dette rappresentanze.

L'articolo 5 prevede l'obbligo di queste ultime di trasmettere le schede al Ministero degli affari esteri che, a sua volta, ne curerà l'invio all'Ufficio centrale elettorale.

L'articolo 6 prevede che tale Ufficio scrutini le schede e le ripartisca tra le rispettive circoscrizioni.

L'articolo 7 considera l'ipotesi particolare del voto espresso su una nave in navigazione.

L'articolo 8 richiama, per tutto quanto non espressamente previsto, le norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e le leggi sulle singole elezioni.

L'articolo 9 fissa un periodo di tre mesi, necessario per dare le necessarie istruzioni a comuni, ambasciate, consolati e capitaneerie di porto, per l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I cittadini residenti all'estero, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modifiche, iscritti o reinscritti nelle liste elettorali del comune di nascita o del comune nelle cui liste risultavano iscritti all'atto della partenza o del comune di nascita dei loro ascendenti in conformità a quanto previsto nell'articolo 11 della medesima legge, possono esprimere il voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

Art. 2.

Per esprimere il voto il cittadino residente o dimorante all'estero deve essere in possesso del certificato elettorale.

Detto certificato può essere richiesto dall'interessato al comune in cui il cittadino è iscritto nelle liste elettorali tramite le rappresentanze diplomatiche e/o consolari italiane all'estero.

I comuni sono tenuti ad elevare la richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della medesima, inviando il certificato elettorale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con il mezzo più sollecito alla rappresentanza diplomatica e/o consolare richiedente.

Art. 3.

Almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni le rappresentanze diplomatiche e/o consolari richiederanno con la via più rapida le schede per le votazioni alle quali il certificato elettorale si riferisce agli uffici elettorali delle singole circoscrizioni a cui appartengono i cittadini residenti e/o dimoranti all'estero. Tali uffici trasmetteranno sempre con la via più rapida le schede richieste alle rappresentanze diplomatiche e/o consolari.

Art. 4.

I cittadini residenti o dimoranti all'estero possono votare presso la rappresentanza diplomatica e/o consolare italiana all'estero tramite la quale hanno richiesto il certificato elettorale.

L'ambasciatore e/o il console o i funzionari dagli stessi delegati per iscritto sono tenuti a consegnare a coloro che hanno ricevuto il certificato elettorale la o le schede per la votazione ed a raccogliere la o le schede stesse sulle quali il cittadino residente all'estero avrà espresso il suo voto.

La o le persone preposte a raccogliere i voti cureranno che gli stessi siano formulati individualmente, liberamente e segretamente.

I residenti o dimoranti all'estero potranno esercitare il diritto di voto negli stessi giorni — o comunque per un periodo di tempo corrispondente in relazione alla diversità di fusi orari — fissati per le votazioni in Italia.

Art. 5.

Tutti i voti raccolti dovranno essere inviati da ciascuna rappresentanza diplomatica e/o consolare, in plico sigillato e per la via più rapida, al Ministero degli affari esteri, che ne curerà l'immediata trasmissione all'Ufficio centrale elettorale.

Art. 6.

L'Ufficio centrale elettorale provvederà allo scrutinio delle schede pervenutegli dall'estero. I voti così risultanti saranno attribuiti alle rispettive circoscrizioni.

Art. 7.

Ai fini della presente legge, ai capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari sono equiparati i comandanti di navi in navigazione fuori delle acque territoriali italiane durante i giorni fissati per le votazioni.

I comandanti, prima dell'imbarco, avvertiranno che coloro che sono in possesso di

regolare certificato elettorale potranno esprimere il voto sulla nave durante la navigazione e si faranno inviare le relative schede di votazione dagli uffici elettorali delle singole circoscrizioni presso i quali potrebbero votare le persone imbarcate sulla nave e munite di certificato elettorale.

Dal primo posto ove attraccherà la nave dopo i giorni delle votazioni le schede saranno spedite, in plico sigillato, dal comandante della nave al Ministero degli affari esteri, che ne curerà l'immediata trasmissione all'Ufficio centrale elettorale, il quale agirà come previsto dall'articolo 6.

Art. 8.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge, valgono le norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e quelle relative alle elezioni indicate nell'articolo 1.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.